

l' [REDACTED]  
Si sono costituiti il [REDACTED] eccependo il difetto di giurisdizione, il mancato rispetto del vincolo della pregiudiziale sportiva e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 12 marzo 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione. Preliminarmente deve essere rilevato il difetto di giurisdizione sul presente ricorso. Come noto il d.l. n. 220/2003, conv. in l. n. 280/2003, stabilisce, all'art. 1, che i rapporti tra l'ordinamento sportivo e quello statale sono regolati in base al principio di autonomia, "salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo" (art. 1, primo comma).

Il successivo art. 2, in applicazione di tale principio, riserva all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive.

In tali materie i soggetti dell'ordinamento sportivo hanno l'onere di adire gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo.

L'art. 3, infine, occupandosi specificamente della giurisdizione prevede che, "esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. In ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all'articolo 2, comma

2, nonché quelle inserite nei contratti di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91”.

Come è stato chiarito dalla sentenza della Corte Costituzionale 11 febbraio 2011, n. 49, gli articoli riportati prevedono tre forme di tutela: una limitata ai rapporti di carattere patrimoniale tra le società sportive, le associazioni sportive, gli atleti (e i tesserati), demandata alla cognizione del giudice ordinario; una relativa ad alcune delle questioni aventi ad oggetto le materie di cui all'art. 2, non apprestata da organi dello Stato ma da organismi interni all'ordinamento stesso in cui le norme in questione sono state poste, secondo uno schema proprio della cosiddetta "giustizia associativa"; una terza, tendenzialmente residuale e devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, relativa a tutto ciò che per un verso non concerne i rapporti patrimoniali fra le società, le associazioni sportive, gli atleti (e i tesserati) - demandati al giudice ordinario -, per altro verso non rientra tra le materie che, ai sensi dell'art. 2, d.l. n. 220 del 2003, sono riservate all'esclusiva cognizione degli organi della giustizia sportiva.

Da tale ripartizione si evince che la giustizia sportiva costituisce lo strumento di tutela per le ipotesi in cui si discute dell'applicazione delle regole sportive, mentre quella statale è chiamata a risolvere le controversie che presentano una rilevanza per l'ordinamento generale, concernendo la violazione di diritti soggettivi o interessi legittimi (Cons. St., sez. VI, 9 luglio 2004, n. 5025).

In tale sistema le controversie, quale quella in esame, che concernono l'osservanza delle norme regolamentari, organizzative e statutarie delle federazioni sportive, quale, nel caso di specie, la ██████████ rientrano nella sfera di autonomia riservata all'ordinamento sportivo, anche considerato che le federazioni sportive sono associazioni aventi personalità giuridica di diritto privato, come chiarito dal d.lgs. 242/99, e che nel governare le loro articolazioni territoriali interne esercitano facoltà privatistiche.

Tali controversie, infatti, non presentano rilevanza esterna all'ordinamento sportivo,

non avendo alcun riflesso, né diretto né indiretto, nell'ordinamento statale; si tratta di questioni che rientrano nell'ambito dell'autonomia delle federazioni sportive nella regolazione del loro assetto organizzativo territoriale ai fini dello svolgimento delle competizioni sportive, sulle cui vicende sono deputati a giudicare gli organi federali (Cass. civ., Sez. Un., n. 5775/2004).

Allo stesso ambito appartiene la presente controversia, avente ad oggetto l'eleggibilità del ricorrente quale consigliere e Presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica [redacted] articolazione periferica interna della [redacted]

Qualora venissero, poi, in gioco questioni e rapporti patrimoniali tra l'associazione il singolo associato, la questione ricadrebbe invece nella giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi del citato art. 3 del d.l. n. 220/2003, conv. in l. n. 280/2003.

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.

Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione;

condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore delle parti resistenti, che si liquidano in complessivi euro [redacted] oltre accessori di legge, per ciascuna di dette parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati:

[redacted] Presidente

[redacted] Consigliere

[redacted]